


## SOCIETÀ E FALLIMENTO



FALLIMENTO | 29 Ottobre 2019

### Indici rivelatori dell'esistenza di una società di fatto tra imprenditore fallito e suoi familiari

di La Redazione

Ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 l. fall., l'esistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori, rivelatrici delle componenti del rapporto societario come ad esempio sistematici rapporti di finanziamento o di garanzia che si risolvono in uno strumento di apporto di capitali.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 27541/19; depositata il 28 ottobre)

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27541/19, depositata il 28 ottobre.

**Il caso.** La Corte d'Appello di Cagliari accoglieva il reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 l. fall. avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una ditta individuale e dei soci di fatto della stessa in estensione del fallimento del titolare ex art. 147 l. fall.. Il Giudice di seconde cure infatti, a differenza del Tribunale, aveva infatti escluso la prova della sussistenza di un vincolo societario a rilevanza esterna tra il titolare, la moglie ed il figlio.

La Curatela ha impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte lamentando l'omessa valutazione di diversi elementi e documenti che avrebbero confermato la sussistenza del vincolo societario tra i familiari, concretizzatosi anche nelle relazioni esterne dell'impresa nei rapporti con i terzi.

**La prova dell'esistenza della società di fatto.** Il Collegio ricorda che in tema di estensione del fallimento in fattispecie analoghe a quella in esame, il giudice di merito è chiamato ad applicare un criterio discrezionale al fine di distinguere l'*affectio familiae* rispetto a quello *societatis*. La medesima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire la natura dei fatti e delle prove che si rivelano particolarmente utili a tale scopo affermando che, al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può essere dedotta non solo da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti (*affectio societatis*, fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite), bensì anche da manifestazioni esteriori dell'attività del gruppo laddove evidenzino l'esistenza di una società anche nei rapporti interni. Ne discende che in caso di finanziamenti e fidejussioni a favore dell'imprenditore (elementi evidenziati anche nel ricorso), non può essere ritenuto automaticamente sussistente il rapporto sociale tra quest'ultimo e il finanziatore o garante, soprattutto in presenza di vincoli di coniugio o parentela. Si tratta comunque di indici rilevatori del rapporto stesso laddove «alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali».

Applicando tali principi al caso di specie risulta che il rilascio sistematico di fidejussioni, garanzie ipotecarie, finanziamenti e l'incasso di assegni o l'utilizzo di altre forme di liquidità si rivelano attività sintomatiche del costante sostegno fornito dai familiari all'impresa che possono portare alla ragionevole conclusione che sussista tra essi un contratto sociale concretizzato nella collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali.

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari.

IIII

